

ALLEGATO A

**PIANO NATURALISTICO
DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DEL FONDO TOCE
E PIANO DI GESTIONE
DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONA DI
PROTEZIONE SPECIALE 'FONDO TOCE'
(Codice – IT1140001)**

PROCEDIMENTO, EFFETTI, VALIDITA' ED ATTUAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano previsto e redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 e s.m.i. "Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce" e degli artt. 7 e 8 della legge regionale 4 novembre 1979, n. 57 e s.m.i., "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale" è stato approvato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 1979, n. 57 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2009, n. 239-8808.

Il Piano, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i., "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici", esplica i suoi effetti, come strumento di tutela, ai sensi dell'articolo 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", ora sostituito dall'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", relative agli interventi previsti nel Piano, sono subdelegate ai Comuni, dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., a norma dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i..

Il Piano è strumento di previsione, guida ed indirizzo per la gestione dell'Area protetta ed è attuato dall'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 1979, n. 57 e s.m.i., che ha l'obbligo di farne rispettare le indicazioni.

In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di gestione nell'attuazione delle previsioni in esso contenute, la Giunta regionale, previo invito a procedere interviene inviando un Commissario a norma dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e s.m.i., "Nuove norme in materia di aree protette".

In caso di gravi inadempienze o di persistente inattività da parte dell'Ente di gestione relative alle previsioni contenute nel Piano, la Giunta Regionale interviene a norma dell'articolo 20, commi 2 e 3 della stessa legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e s.m.i., con lo scioglimento degli organi dell'Ente di gestione e con il relativo commissariamento.

Per l'accertamento delle violazioni alla Normativa di Piano e per l'applicazione delle relative sanzioni si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale".

Le violazioni alla Normativa, sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 e s.m.i. e con le sanzioni previste dalle leggi di settore.

Le violazioni alla Normativa, possono comportare altresì l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i. "Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesaggistici".

Il Piano è redatto in conformità con quanto previsto dalle Linee guida per la gestione dei siti della rete "Natura 2000" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 ottobre 2002 ed assume pertanto gli effetti e l'efficacia dei Piani di gestione di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. della Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati, rispettivamente, ai sensi della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (79/409/CEE) del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (92/43/CEE) del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.